



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente Relatore
dott. Raffella Simone	Giudice
dott. Assunta Napoliello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11748/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2*
(C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), *Parte_4* (C.F. *C.F._4*),
con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO ATTILIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPAGNOLO ATTILIO

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ANNA (*C.F._5*) VIA SOCCORSO, 184/A 71016 SAN SEVERO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ed impugnazione di lodo arbitrale irrituale ex art.808 ter c.p.c. del 26.9.2022 gli attori in epigrafe impugnavano il lodo irrituale depositato dall'Arbitro unico avv. Dell'Orco il 5.5.2022, che accoglieva la domanda della società **CP_1** così singolarmente condannando: [...] **Parte_1** al pagamento della somma di €.12.225,00; **Parte_2** al pagamento della somma di €.40.750,00; **Parte_3** al pagamento della somma di €.10.725,00; **Parte_4** al pagamento della somma di €.16.300,00. Il tutto oltre spese legali di lite per complessivi €.12.018,79 (comprehensive di spese ed accessori di legge) €. 6.376,00 per costi ed onorari dell'Arbitro unico.

Concludevano:

I) dichiarare per i motivi spiegati - nullo, inefficace, invalido e/o inesistente il lodo arbitrale irrituale ex art.808 ter c.p.c. e 1710 e ss. c.c., emesso inter partes dall'Arbitro unico Avv. Bartolomeo dell'Orco in data 05.05.2022, e per ivi sentir conseguentemente annullarlo con condanna della società convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale oltre che della difesa tecnica sostenuta; in subordine, se del caso, ed anche in caso di rigetto della domanda di nullità del lodo, riconoscere che tutte le spese del procedimento arbitrale debbono gravare solo sulla società (o in caso di loro pagamento essere rimborsate dalla società) in ragione della dedotta colpa del creditore ex art.1227 c.c., che poteva agire in monitorio prescindendo da tale procedimento ;

II) In alternativa e/o in via gradata, dichiarare che, stante la dedotta omissione di pronunzia, che il credito

della società convenuta per i decimi è in ogni caso inesigibile:

a) perchè va sottoposto alla procedura concorsuale ex D.Lgs. n. 159/2011;

b) stante il maggior credito vantato dai soci per i conferimenti effettuati.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Si costituiva la società **CP_1** ed eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito sia quale Sezione specializzata, sia per incompetenza territoriale (prospettando la competenza del Tribunale di Foggia) mentre, nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di impugnazione e riproponeva in via riconvenzionale le domande presentate in sede arbitrale.

Tuttavia con la terza memoria ex art.183, co.6, c.p.c., la società riconosceva l'esistenza di una posizione debitoria della **Controparte_1** verso i soci **Parte_2**, **Pt_4**, [...] **Parte_1** e **Pt_3** nella misura di euro 222.425,00. Successivamente, precisando le conclusioni, la società rinunciava alla riconvenzionale ed all'eccezione di incompetenza, "riconoscendo, per lealtà processuale, il fondamento dell'avversa domanda essendo in effetti la società convenuta debitrice sostanziale degli odierni impugnanti, con conseguenza assenza dei presupposti legittimanti, in rito e nel merito, dell'azione introdotta dalla **CP_1** dinanzi all'Arbitro". Chiedeva che il giudice adito di tanto tenesse conto nella regolamentazione delle spese del presente giudizio, con compensazione integrale del presente grado.

A sua volta la parte attrice concludeva per:

I) dichiarare per i motivi spiegati - nullo, inefficace, invalido e/o inesistente il lodo arbitrale irrituale ex art.808 ter c.p.c. e 1710 e ss. c.c., emesso inter partes dall'Arbitro unico Avv. Bartolomeo dell'Orco in data 05.05.2022, e per ivi sentir conseguentemente annullarlo con condanna della società convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale oltre che della difesa tecnica ivi sostenuta;

II) riconoscere, anche in caso di rigetto della domanda di nullità del lodo, che tutte le spese del procedimento arbitrale debbono gravare solo sulla società (o in caso di loro pagamento da parte dei germani **CP_1** debbono essere rimborsate dalla società) in ragione della dedotta colpa del creditore ex art.1227 c.c., che poteva agire in monitorio del tutto prescindendo da tale procedimento arbitrale, che costituisce solo una spesa inutile che deve rimanere in capo a chi la decisa;

III) In alternativa e/o in via gradata, dichiarare che, stante la dedotta omissione di pronunzia, che il credito della società convenuta per i decimi è in ogni caso ineseguibile: IIIa) perchè andava sottoposto alla procedura concorsuale ex D.Lgs. n. 159/2011; IIIb) stante il maggior credito vantato dai soci per pregresse posizioni creditorie in forza dei conferimenti effettuati.

La causa è stata così rimessa al collegio.

Ebbene, il riconoscimento formale di parte convenuta del maggior debito, con rinuncia anche alla riconvenzionale, comporta che allo stato le parti, dopo aver rimesso all'arbitro la soluzione della controversia, ora concordano sull'esito sostanziale di essa.

Tuttavia secondo gli attori il solo annullamento del lodo non reintegrerebbe la loro sfera giuridica poiché sono stati ingiustamente costretti a difendersi e, dunque, a sostenere anche i costi della difesa tecnica sia nel giudizio arbitrale sia nel presente giudizio: dunque a loro avviso il riconoscimento confessorio avverso non muta l'interesse alla decisione di nullità e/o di invalidità del lodo e pertanto non solleva il Tribunale adito dall'onere decisorio sull'impugnazione, né in ordine alla domanda volta a vedersi liquidare le spese della propria difesa tecnica dinanzi agli arbitri e di quelle del presente giudizio di impugnazione.

Ebbene, in effetti la clausola statutaria espressamente prevedeva "L'arbitro dovrà decidere, entro tre mesi dalla nomina, in via irrituale secondo equità e senza formalità e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti." Risulta tuttavia manifestamente evidente nel lodo la violazione da parte dell'Arbitro unico sia dell'obbligo di svolgere il procedimento in maniera informale, sia di decidere secondo equità. L'arbitro ha infatti violato l'obbligo indicato dalle parti di regolare il procedimento senza formalità rilevando pretese preclusioni in rito in applicazione di principi, viceversa, validi solo per il giudizio ordinario: il risultato cui giunge è pertanto l'omesso scrutinio proprio della questione sollevata circa l'esistenza di maggiori crediti dei soci nei confronti della società.

Tutto ciò detto, le spese di questa impugnazione restano a carico della società, come appresso liquidate.

Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 903,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.453,00
Compenso tabellare	€ 5.261,00

Quanto alle spese del procedimento arbitrale, l'annullamento fa decadere tutte le obbligazioni derivanti dalle spese e dai compensi, ivi liquidati.

Circa le pretese di rivalsa degli odierni attori, basterà rilevare che non è stato né dedotta né provata alcuna anticipazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattese o assorbite, così dispone:

- 1) dichiara nullo il lodo impugnato;
- 2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite di questo giudizio di impugnazione, che si liquidano in € 1036,00 per spese € 5.261,00 per compensi, oltre r.s.g. 15%, i.v.a., c.p.a..

Bari, 6 luglio 2026

Il Presidente Relatore

dott. Giuseppe Rana